



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Servizio Tributi

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/06/2021

Indice

Indice	2
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 - PRESUPPOSTO DELLA TARI.....	3
Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI	3
Art. 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TARI	3
Art. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TARI.....	4
Art. 6 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI	4
Art. 7 - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI ALLA TARI.....	6
Art. 8 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFA DELLA TARI	7
Art. 9 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	7
Art. 10 - CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI	8
Art. 11 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	8
Art. 12 - LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE.....	9
Art. 13 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	9
Art. 14 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO	9
Art. 15 - DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO	10
Art. 16- RIDUZIONI TARIFFARIE.....	12
Art. 17 - AGEVOLAZIONI	13
Art. 18 - ESENZIONE TARI PER I NUOVI CITTADINI	14
Art. 19 - TARI GIORNALIERA	15
Art. 20 - TRIBUTATO PROVINCIALE (TEFA).....	16
Art. 21 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	17
Art. 22 - VERSAMENTI	18
Art. 23 - RIMBORSI	18
Art. 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	18
Art. 25 - ACCERTAMENTI	19
Art. 26 - SANZIONI ED INTERESSI	19
Art. 27 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	20
Art. 28 - ENTRATA IN VIGORE	20
Allegato A.....	21

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ascoli Piceno della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, ad integrazione della disciplina statale prevista dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il tributo è dovuto al Comune di Ascoli Piceno in relazione agli immobili assoggettabili al tributo che insistono, interamente o prevalentemente, nel territorio del Comune stesso. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 2 - PRESUPPOSTO DELLA TARI

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, di cui all'art. 4 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile detenute o occupate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TARI

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno

qualunque sia la destinazione o l'uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta sia ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TARI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, silos e simili e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzabili o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- locali dove si producono rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuta produzione e le modalità di smaltimento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 2 del presente regolamento;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree scoperte impraticabili o intercluse da recinzione;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;

c) aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;

Art. 6 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa ed esclusiva, rifiuti

speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nel caso di produzione promiscua di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, riduzioni percentuali distinte per tipologia di attività produttiva, a titolo esemplificativo, come segue:

Categorie di attività	% di abbattimento della superficie
lavanderie e tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	25%
autoriparatori, elettrauto	30%
gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento ai criteri di analogia.

4. Oltre alle aree di produzione industriale dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo industriale composto da uno o più stadi attraverso i quali prende forma la trasformazione di un materiale o pezzo grezzo, o anche semi-lavorato, mediante l'uso di utensili o fluidi attivi per ottenere un prodotto finito. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa ed esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali ed il loro trattamento in conformità alla normativa vigente (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.), con effetto dal giorno della domanda stessa. In caso di mancata dichiarazione delle superfici produttive di rifiuti speciali e produzione della relativa

documentazione, la detassazione non può avere effetto fino a quando la dichiarazione stessa non viene presentata. Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

6. La detassazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste, fatta salva la necessità di comprovare l'effettiva produzione di rifiuti speciali.

7. Allorché le condizioni richieste per la detassazione di cui al presente articolo vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 21 del presente regolamento e la detassazione cessa dal giorno di cessazione delle condizioni stesse.

Art. 7 - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI ALLA TARI

1. Fino all'attuazione dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

3. La superficie calpestabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri e, per le aree, è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto della parte dei locali aventi altezza inferiore ad un metro e mezzo. In presenza di soffitto spiovente non si computa la porzione avente altezza inferiore ad un metro.

I vani scala dei singoli fabbricati sono computati in misura pari alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq. per colonnina di erogazione.

Art. 8 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, derivante dal Piano finanziario, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Al fine della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, fissati i coefficienti quantitativi e qualitativi q_n e l_{qs} , sono determinate le tariffe specifiche (TS), date dal prodotto del costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata (Cmg) per i coefficienti di produzione qualitativa di rifiuti (q_n e l_{qs}), secondo la seguente formula:

$$TS = Cmg \times l_{ps} \times l_{qs}$$

ove l'indice di produttività specifica (l_{ps}) è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione (q_n) e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota ($l_{ps} = q_n / kg_{Tot} / mq_{Tot}$).

Tali tariffe specifiche, che garantiscono la copertura del costo del servizio, sono associate alle categorie tariffarie che aggregano le attività o utilizzazioni aventi omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

4. Le tariffe della TARI, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 9 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai soggetti gestori, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e

Ambiente (ARERA) sulla base della Deliberazione 443/2019/R/Rid e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 - CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

1. Le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti sono indicate in allegato A. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuato sulla base dell'attività effettivamente svolta, eventualmente applicando anche criteri di analogia.
2. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati nella tabella contenuta nell'allegato A, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine a produrre rifiuti solidi urbani.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tale fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività ivi esercitata.
4. Per le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibite si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni.
5. In caso di occupazione di locali facenti parte di un unico complesso con diverse utilizzazioni, per ciascuna porzione con autonoma e distinta destinazione d'uso, si applica la tariffa corrispondente.

Art. 11 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del presente regolamento.
2. L'obbligazione tributaria cessa dal giorno in cui cessa l'occupazione, la detenzione o il possesso, sulla base della dichiarazione di cui al successivo art. 21 del presente regolamento, che dimostri tale cessazione.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive a quella di effettiva cessazione se l'utente, che ha prodotto la denuncia di cessazione entro il termine previsto dalla vigente disciplina per la richiesta dei rimborsi, dimostri di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.

Art. 12 - LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

1. La TARI è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio.

2. La tassa è in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta - di fatto - sia attuato nella zona.

3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti nei contenitori vicini, se la distanza dal termine della strada privata al più vicino punto di raccolta:

- è compresa tra i 500 metri lineari ed i 1000 metri lineari, la tassa è dovuta in misura pari al 60%;

- supera i 1000 metri lineari, la tassa è dovuta in misura pari al 40%,

previa richiesta dell'utente con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 21 del presente regolamento, con effetto dal giorno di presentazione dell'istanza stessa.

Tale distanza è calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

Art. 13 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto alla riduzione, in base a domanda documentata, dell'80% della tariffa annuale, rapportata al periodo di interruzione.

Art. 14 – RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO

1. Su motivata istanza della ditta produttrice di rifiuti urbani che dimostri di averli avviati al riciclo, sono concesse le seguenti riduzioni tariffarie della tassa relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata al tributo, con effetto dall'anno in cui la richiesta stessa è presentata:

- riduzione tariffaria del 40%, se le quantità separate destinate al riciclo rappresentano una percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti che va dal 35% al 50%;

- riduzione tariffaria del 50%, se le quantità separate destinate al riciclo rappresentano una percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti superiore al 50%.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la ditta richiedente deve documentare, per l'anno precedente, l'effettivo avvio al riciclo e fornire la documentazione relativa all'anno precedente (MUD, formulario

di identificazione, registro di carico e scarico, altra documentazione prevista dalla normativa ambientale e, qualora non ne sia previsto l'obbligo, altra idonea documentazione), attestante le quantità dei rifiuti destinata al riciclo di cui al comma 1.

3. Il venir meno delle condizioni che hanno dato luogo all'applicazione della suddetta esclusione, risultante da denuncia della ditta interessata da presentare entro 30 giugno dell'anno successivo, pena l'applicazione delle vigenti sanzioni previste per l'omessa denuncia, ovvero accertato dall'Ufficio Tributi sulla base dell'attività di controllo, ha effetto dall'anno in cui sono venute meno le condizioni stesse e determina il recupero del tributo.

4. L'Ufficio Tributi sottopone le istanze di riduzione di cui al presente articolo all'esame tecnico dell'Ufficio Nettezza Urbana, affinché sia accertata la sussistenza, nel caso specifico, delle condizioni per il riconoscimento dell'esclusione e sia verificato, periodicamente, il permanere delle condizioni stesse.

5. In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal successivo articolo 15, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 15 - DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta, devono comunicarlo al Comune di Ascoli Piceno mediante apposita dichiarazione via PEC o raccomandata, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per il solo primo anno di applicazione la scelta deve essere comunicata entro il 30 settembre 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022.

2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato, a pena di decadenza della riduzione di cui al successivo comma 3, al Comune di Ascoli Piceno dovranno essere prodotti tutti i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, con una nota riepilogativa che deve riportare le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero distinti per tipologia (codice EER). Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei

rifiuti urbani e per ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale.

3. Per le annualità in cui, ai sensi dei commi precedenti, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota connessa alla copertura dei costi variabili del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota connessa alla copertura dei costi variabili

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999. Ai fini del calcolo della riduzione, il coefficiente Kd del suddetto D.P.R. è individuato facendo riferimento alla categoria che presenta la maggiore attinenza, dal punto di vista quali-quantitativo di produzione rifiuti, con l'attività effettivamente svolta dall'utenza interessata.

La quota della tariffa connessa alla copertura dei costi variabili è pari all'incidenza dei costi variabili rispetto al costo totale del servizio.

In relazione al conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata dei rifiuti resta dovuta una quota pari al 25% della quota della tariffa connessa alla copertura dei costi variabili.

Rimane comunque dovuta la quota della tariffa connessa alla copertura dei costi fissi. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio.

4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà essere fatta richiesta al Comune di Ascoli Piceno via PEC o raccomandata entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'ufficio Ambiente e l'ufficio Tributi del Comune, esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 10 in mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto dichiarato, all'utenza non domestica sarà applicata la tariffa per intero. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione tariffaria proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, di cui al precedente articolo 14, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

Il Comune, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 1, ne dà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

Qualora l'utente non presenti la dichiarazione di cui al comma 1 entro i termini di cui al medesimo comma 1, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

Art. 16- RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;

b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del comune: riduzione del 30%;

c. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da soggetti che risiedano o dimorino, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del comune: riduzione del 30%;

d. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da autorizzazione all'esercizio dell'attività: riduzione del 30%;

e. nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: riduzione del 30%;

2. La riduzione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.

3. La riduzione di cui alla lettera d) del comma 1 è concessa a condizione che l'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.

4. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo competono su domanda dell'interessato, da redigere sulla base del modello predisposto dall'Ufficio Tributi con dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti richiesti, con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

5. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

6. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo con effetto dal giorno in cui le stesse condizioni sono venute meno. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni

accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

Art. 17 - AGEVOLAZIONI

1. In applicazione dell'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nei successivi commi sono disciplinate ulteriori agevolazioni, la cui copertura è assicurata mediante la fiscalità generale del Comune.

2. Per coloro che sono in possesso, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di tutti i seguenti requisiti:

1) abbiano compiuto il 65° anno di età;

2) abbiano una condizione reddituale minima, determinata tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fissata nella soglia massima annuale di € 9.800,00, riferita all'intero nucleo familiare e al periodo d'imposta dell'anno precedente, ai sensi e con le modalità previste dal D. Lgs. 31/3/1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a) esenzione totale per coloro che non hanno nessuna proprietà immobiliare (nullatenenti);

b) riduzione del 50% per coloro che si trovano nella seguente situazione patrimoniale: titolarità del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, di un'unica unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, non appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:

- A/1 abitazioni signorili;
- A/7 abitazioni in villini;
- A/8 abitazioni in ville;
- A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico;

con la precisazione che non si abbia la titolarità del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, in Italia ed all'estero, di nessun altro cespite (fabbricato, terreno agricolo ed area fabbricabile), con esclusione delle pertinenze della stessa abitazione principale come intese ai fini IMU.

3. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente entro l'anno dal quale intende usufruire dell'agevolazione, a condizione che egli dimostri di averne diritto e che attesti la sussistenza delle condizioni previste mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da redigere sulla base del modello predisposto dall'Ufficio Tributi.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'art. 21 del presente regolamento, con effetto dall'anno in cui le stesse condizioni sono venute meno.

E' comunque obbligatorio, pena l'esclusione, ripresentare annualmente l'ISEE, entro la data del 28 febbraio, per la verifica della permanenza delle condizioni reddituali.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per usufruire del beneficio.

Art. 18 - ESENZIONE TARI PER I NUOVI CITTADINI

1. A norma dell'articolo 1 comma 660 della Legge 147/2013, è inoltre prevista fino al 31/12/2022 l'esenzione del tributo a favore dei nuclei familiari anche costituiti da una sola persona che trasferiscono la propria residenza nel Comune di Ascoli Piceno a far data dal 01/01/2020 tramite iscrizione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Tale beneficio non è applicato nel caso in cui il suddetto trasferimento di residenza nel Comune di Ascoli Piceno sia stato preceduto da un trasferimento di residenza dal 01/01/2020 dal Comune di Ascoli Piceno ad altro Comune.

Per usufruire di tale esenzione, i soggetti passivi TARI devono inoltre obbligatoriamente soddisfare contemporaneamente anche la seguente condizione: Valore Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 30.000,00.

Per usufruire di tale esenzione, insieme alla dichiarazione TARI per nuova occupazione, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, entro il 31 dicembre dell'anno di acquisizione della residenza nel Comune di Ascoli Piceno, dovranno obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, apposita istanza di esenzione ed attestare la sussistenza di tutte le condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno. All'istanza dovrà essere allegato ISEE del nucleo familiare in corso di validità.

L'esenzione decorre dalla data in cui la residenza è acquisita nel comune di Ascoli Piceno nell'arco del triennio 2020-2022 a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti ed opera sempre e solo per il tempo residuo.

L'istanza ha effetto fino al 31/12/2022 a condizione che permanga la residenza; è, invece, obbligatorio, pena l'esclusione, ripresentare annualmente ISEE entro la data del 28 febbraio per la verifica della permanenza delle condizioni reddituali.

Il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia TARI in caso di trasferimento di residenza dal Comune di Ascoli Piceno.

Nel caso in cui il contribuente, prima del 31/12/2022, trasferisca la residenza dal Comune di Ascoli Piceno in altro Comune, il beneficio di cui al presente punto decade e il Comune provvede per il recupero della tassa per tutto il periodo esentato.

In nessun caso si procederà a rimborsi o a restituzione di somme eventualmente versate a titolo TARI da parte di contribuenti per il periodo precedente alla suddetta istanza.

I soggetti passivi che intendono usufruire di tale esenzione sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché ogni altro adempimento richiesto in materia di TARI, con l'applicazione delle sanzioni vigenti nel caso di inosservanza.

Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza del diritto all'esenzione. A seguito di verifica, rilevata l'assenza dei requisiti per poter beneficiare dell'agevolazione, l'Ufficio Tributi procederà all'emissione e notifica di avviso di accertamento con l'addebito di quanto dovuto secondo le norme vigenti.

Art. 19 - TARI GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La TARI a tariffa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
4. La tariffa giornaliera per metro quadrato di superficie, è determinata, per ogni categoria, per giorno di occupazione, nella misura di $\frac{1}{365}$ della tariffa annuale della TARI maggiorata del 100 per cento.
5. Le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, assolvono l'obbligo di dichiarazione mediante il pagamento della TARI giornaliera da effettuare con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento per l'applicazione del suddetto canone.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. Per le occupazioni che non comportano il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il tributo a tariffa giornaliera può essere versato direttamente al competente ufficio comunale.

8. In caso di occupazione abusiva il tributo a tariffa giornaliera dovuto è recuperato unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per il tributo annuale sui rifiuti e servizi.

9. Il servizio erogato dietro corresponsione del tributo a tariffa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno di locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio.

10. Si considerano produttive dei rifiuti, ai fini del tributo disciplinato dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

11. La TARI a tariffa giornaliera non si applica per:

- a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
- b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- e) le occupazioni di durata non superiore a otto ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco;
- f) le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.

12. Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi del presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 20 - TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA)

1. Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Art. 21 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi della TARI presentano al Comune, la dichiarazione ai fini dell'imposizione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo ovvero non si verifichi la cessazione del possesso, della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa; in tali casi, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni o è intervenuta la cessazione.

3. La dichiarazione originaria o di variazione sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve contenere i seguenti elementi:

per le utenze domestiche:

- generalità, codice fiscale e residenza dell'occupante, detentore o possessore;
- dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria), indirizzo e numero civico di ubicazione dell'immobile e numero dell'interno, ove esistente, superfici catastali, ovvero superfici calpestabili secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente regolamento;
- elementi identificativi delle persone fisiche occupanti i locali (familiari e/o conviventi);
- generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei locali medesimi;
- data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali o di variazione degli elementi denunciati;

per le utenze non domestiche:

- denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale, legale o effettiva, codice fiscale, partita IVA e indirizzo PEC;
- generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società e relative residenze;
- dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria), indirizzo e numero civico di ubicazione dell'immobile e numero dell'interno, ove esistente, superfici calpestabili, per le unità immobiliari e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate e delle loro ripartizioni interne, ovvero, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, superfici calpestabili, secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente regolamento;

- data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali o di variazione degli elementi denunciati.

4. Ai fini della dichiarazione della TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 22 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, in tre rate di acconto scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno e settembre dell'anno di riferimento e di una rata a saldo scadente nello stesso termine di pagamento della prima rata TARI dell'anno successivo. E' consentito il pagamento dell'acconto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Con deliberazione motivata della Giunta Comunale i suddetti termini di versamento possono essere differiti.

La determinazione dell'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento è determinata, in sede di determinazione delle tariffe, in misura complessivamente pari ad una percentuale del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'ultima rata è determinata a saldo conguaglio in base agli atti vigenti per l'anno di competenza del tributo.

2. Il mancato versamento alle suddette scadenze espone a irrogazione di sanzioni il contribuente che è tenuto a prestare la necessaria diligenza e ad attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo del tributo, qualora previsto, per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.

Art. 23 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 25 - ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, è destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività. Il fondo è utilizzato sulla base di un progetto validato dall'organismo di valutazione e approvato dalla Giunta in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 150/2009, successivamente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Art. 26 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle prescritte scadenze del tributo dovuto, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 25, comma 3 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sull'importo del tributo non versato o tardivamente versato si applicano gli interessi dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato, nella misura prevista dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 27 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera b) della Legge 160/2019, gli accertamenti di cui all'art. 25 del presente Regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme dovute viene affidata al soggetto che effettua la riscossione coattiva.

Art. 28 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato A

CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI	
1	abitazioni civili
2	scuola, parcheggio, centro sportivo
3	scuola con convitto, scuola con mensa
4	convento con scuola e casa di riposo
5	luogo di riunione per l'esercizio di dottrine religiose, caserma, carcere, convento, convitto, teatro, cinema, galleria d'arte, parti comuni dei centri commerciali, barbiere, parrucchiere, pittore, attività creativo-artistiche, antiquario-restauratore, confezione su misura di vestiario, produzioni in cera, idraulico, tipografia, autolavaggio, fabbricazione di strutture metalliche, capannone industriale, impresa edile
6	albergo, partito politico, associazione, circolo ricreativo-sportivo-culturale senza bar, istituto di bellezza, manicure, pedicure, corniciaio, falegname, fabbricazione e/o riparazione di poltrone e divani, tappezziere, ciabattino, fabbro; montaggio-manutenzione e riparazione macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, elettricista, azienda meccanica, autodemolizione, officina moto e auto, elettrauto, carrozzeria, autosalone, autorimessa, gommista, lavanderia, forno, pasta all'uovo, produzione di generi di pasticceria.
7	ospedale, casa di cura, studio odontotecnico, impresa di pulizia, impresa di disinfestazione, magazzini e depositi, lavorazione e commercio di articoli in paglia, edicola, distributore di carburante, pesa pubblica, autotrasporti
8	commercio di: mobili ed arredo, elettrodomestici, personal computer, prodotti per l'agricoltura, colori e vernici, tessuti e scampoli, scarpe, borse e valigie, articoli sportivi, accessori auto e moto, cicli e motocicli, materiali da costruzione; ambulanti, erboristeria, profumeria, gioielleria, orafo, circolo ricreativo-sportivo-culturale con bar, albergo con ristorante e scuola.
9	commercio di: dolciumi, confetti, caffè torrefatto, vini e bevande, casalinghi, giocattoli, carni, pesce, lampadari, antiquariato, ferramenta, acquari; farmacia, osteria, vendita all'asta, fotografo, ottico, pompe funebri, laboratorio analisi, studio medico
10	commercio di: biancheria, merceria, abbigliamento, sali e tabacchi, piccoli animali ed accessori, sanitari; consorzio agrario provinciale, riparazione di orologi anche con vendita
11	commercio di dischi e cassette, cartoleria, libreria, studi professionali, uffici pubblici, uffici privati, agenzia turistica, Enel, Telecom, stazione ferroviaria
12	commercio di: alimentari, salumi, formaggi; supermercato, mensa, discoteca, sala giochi, uffici postali
13	gelateria, pizzeria al taglio, sala giochi con bar, albergo con ristorante, campeggio, studio dentistico
14	commercio di: ortaggi, frutta, fiori, piante
15	bar, pizzeria, ristorante, paninoteca, pasticceria con somministrazione di bevande, istituto di credito, esattoria